DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 2

Scadenza e ricostituzione degli organi

Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

Versione in vigore dal 21 marzo 1993, non più in vigore dal 20 maggio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga degli organi amministrativi
Estremi	Decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-69-1993/art-2-scadenza-e-ricostituzione-degli-organi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it